

ALLEGATO A)

DEFINIZIONI

- (1) **R&S**: complesso di lavori creativi intrapresi in modo sistematico sia per accrescere l'insieme delle conoscenze (ivi compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società) sia per utilizzare tali conoscenze per nuove applicazioni (OECD Manuale di Frascati 2002).
- (2) **I&I** consiste nella realizzazione di un progetto di Investimento e Innovazione mediante il compimento di una o più attività di Immobilizzazioni Materiali, Immobilizzazioni Immateriali, acquisto di servizi forniti da consulenti esterni relativamente alle attività svolte nelle unità produttive, prima partecipazione a fiere ed eventi espositivi, partecipazione o organizzazione di manifestazioni scientifiche per la diffusione delle attività di ricerca relative alle attività di filiera.
- (3) **RICERCA FONDAMENTALE**: attività che mira all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi industriali o commerciali (ai sensi di quanto disposto dall'allegato I della Comunicazione della Commissione recante "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo", in GUCE C045 del 17/2/1996).
- (4) **RICERCA INDUSTRIALE**: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze che possano essere utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti (ai sensi di quanto disposto dall'allegato I della Comunicazione della Commissione recante "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo", in GUCE C045 del 17/2/1996).
- (5) **SVILUPPO PRECOMPETITIVO**: concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti (ai sensi di quanto disposto dall'allegato I della Comunicazione della Commissione recante "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo", in GUCE C045 del 17/2/1996).
- (6) **INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**: investimenti in capitale fisso materiale destinati alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente o all'avvio di un'attività, purché connessi con una modifica sostanziale dei prodotti o dei processi produttivi di uno stabilimento esistente, in particolare mediante razionalizzazione, ristrutturazione o ammodernamento. Tali investimenti comprendono anche investimenti in capitale fisso effettuati sotto forma di acquisizione di uno stabilimento che abbia cessato l'attività o che l'avrebbe cessata senza tale acquisizione (ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n.70/2001 della Commissione del 12/01/2001 (in GUCE L10 del 13/01/2001) recante

“Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese”).

- (7) **INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**: investimenti in trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritti di brevetto, di licenze di sfruttamento, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate (ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12/01/2001 (in GUCE L10 del 13/01/2001) recante “Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese”).